

IL TRUST

Appunti



STUDIO COLUCCIA ROSSETTI

Il Trust

Origine e disciplina

Il *trust* è un istituto di origine anglosassone, non disciplinato dalla legge italiana, che tuttavia si è obbligato a riconoscerlo, in presenza di certe condizioni, avendo sottoscritto la Convenzione de L'Aja, del 1° luglio 1985, ratificata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Il Parlamento Italiano, con la legge Finanziaria per l'anno 2007, ha introdotto un'espressa disciplina in materia di trattamento tributario del *trust* ai fini delle imposte dirette.

Nozione

Il *trust* è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto (disponente) trasferisce ad un altro soggetto (*trustee*) beni o diritti con l'obbligo di amministrarli nell'interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l'eventuale vigilanza di un terzo (guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell'atto istitutivo di *trust* e dalla legge regolatrice dello stesso (che deve essere necessariamente straniera).

L'atto istitutivo di regola prevede che, alla scadenza del *trust*, il fondo in *trust* venga trasferito al beneficiario del *trust* (che può anche essere lo stesso disponente).

E' anche possibile che il *trust* sorga per effetto di una dichiarazione unilaterale del disponente, che si dichiara *trustee* di beni o diritti nell'interesse di beneficiario o per il perseguimento di uno scopo (si parla in tal caso di *trust* c.d. auto dichiarato o dichiarazione unilaterale di *trust*).

Effetti

La proprietà dei beni o diritti oggetto del *trust* spetta al *trustee*, il quale è però gravato dall'obbligo di amministrarli nell'interesse altrui. I beni o diritti oggetto di *trust* costituiscono un patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici

personali del *trustee* e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del *trustee*, né fanno parte del regime matrimoniale o della successione del *trustee*.

Atto istitutivo

La stipula di un *trust* comprende il negozio istitutivo, con cui il disponente detta le regole del *trust*; ed il negozio traslativo dei beni o diritti al *trustee* (il quale di regola contiene anche l'accettazione del *trustee*). Questi due negozi di regola sono contenuti in unico documento. Nel caso del *trust* c.d. auto-dichiarato non vi sarà negozio traslativo dei beni, in quanto le figure del disponente e del *trustee* coincidono, pur potendo tale negozio definirsi dispositivo in senso lato.

Poteri del trustee, limitazioni e rimedi

Il *trustee* ha la titolarità dei beni costituiti in *trust* ed ha l'obbligo di amministrarli in conformità delle istruzioni dettate dal disponente. E' possibile tuttavia che l'atto istitutivo di *trust* ponga limiti all'attività del *trustee*. Qualora il *trustee*, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in *trust* o li abbia confusi con i propri beni personali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dalle norme di conflitto del foro, i rimedi di cui all'art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja.

Trascrivibilità dell'atto di trasferimento di beni in trust

L'atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al *trustee* va trascritto nei registri immobiliari. La giurisprudenza di merito ammette quasi all'unanimità tale trascrizione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja. La prassi notarile è nel senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il disponente e a favore del *trustee*) una seconda trascrizione (contro il *trustee*), al fine di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a seguito dell'istituzione del *trust*.

Trust e negozio fiduciario

Il *trust* si differenzia profondamente dal negozio fiduciario. Tra le varie differenze una delle più rilevanti concerne le conseguenze della violazione dell'obbligo di non compiere atti dispositivi dei beni oggetto di *trust*. La violazione del *pactum fiducia* comporta il solo obbligo del fiduciario di risarcire i danni provocati al fiduciante, il quale, però, non può recuperare il bene nei confronti dei terzi. Qualora invece il *trustee*, in violazione degli obblighi nascenti dal *trust*, abbia confuso i beni in *trust* con i propri o li abbia alienati a terzi, si ritiene possibile esercitare rimedi diretti a recuperare i beni.